

STATUTO

**SOCIETA' COOPERATIVA
SOCIALE SAN PIO
IN SINTESI SAN PIO COOP.
SOC**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: GIARRE CT VIA DELLA CONTEA 4
Numero REA: CT - 287380
Codice fiscale: 04313640874
Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

Indice

Parte 1 - Protocollo del 02-08-2021 - Statuto completo	2
--	---

Allegato "B" al n. 22995 di Raccolta

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Articolo 1 - Denominazione

E' costituita, con sede nel Comune di Giarre, la Società cooperativa denominata "Società Cooperativa Sociale San Pio" ed in sintesi "San Pio Coop. Soc." ai sensi dell'art. 1, lettera a) della legge 381/91 e successive modificazioni e/o integrazioni.

La Cooperativa potrà istituire sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze, sia in Italia che all'estero, nei modi e termini di legge.

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente statuto e nei relativi regolamenti attuativi, si applicano le disposizioni del codice civile e delle leggi speciali sulle cooperative, nonché le disposizioni in materia di società a responsabilità limitata, in quanto compatibili con la disciplina cooperativistica.

Articolo 2 - Durata

La Cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata con deliberazione dell'assemblea straordinaria.

La cooperativa con decisione dell'Organo amministrativo potrà aderire ad una delle Associazioni di tutela e rappresentanza del movimento cooperativo.

TITOLO II

SCOPO - OGGETTO

Articolo 3 - Scopo mutualistico

La Cooperativa è una Cooperativa di solidarietà sociale ed ha lo scopo fondamentale di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso la gestione di servizi socio sanitari e educativi, come previsto dalla Legge 8 Novembre 1991 N. 381 e successive modificazioni ed integrazioni.

La Cooperativa non persegue scopi di lucro, nè scopi di speculazione privata ed è basata esclusivamente sui principi della mutualità, della volontarietà, della condivisione, della partecipazione democratica.

La Cooperativa intende far partecipare tutti i soci ai benefici della mutualità, e della cooperazione e si propone principalmente:

a) di assicurare nei limiti di una corretta gestione economica, il diritto ad un lavoro stabile, retribuito a tutti i soci che siano in grado di svolgere attività nei campi di cui al successivo art.4;

b) di stabilire rapporti e convenzioni con le Regioni, le Province, i Comuni, le A.U.S.L. e ogni altro ente pubblico e privato, commerciale e non commerciale;

c) di divenire un punto di riferimento per tutti coloro che riconoscono nella cooperazione tra lavoratori uno strumento di democrazia e di giustizia sociale, per quanti operano nei campi di cui al successivo art. 4 e sentano di aderire agli indirizzi della Cooperativa e di tendere, nella misura in cui un ordinato sviluppo lo consentirà, a creare occasioni di un lavoro stabile retribuito e adeguato alle necessità di ciascuno;

d) di partecipare al rafforzamento del movimento cooperativo in Italia;

e) di istituire un centro di formazione professionale per operare nel campo della formazione, riqualificazione ed aggiornamento dei lavoratori occupati, disoccupati, dei soggetti in cerca di prima occupazione, al fine di garantire loro il raggiungimento di una o più qualifiche professionali, anche differenti rispetto a quelle contemplate nello scopo o nell'oggetto sociale della Cooperativa, utili per il loro inserimento o reinserimento nel mondo del lavoro.

Le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative dei soci sono disciplinate

da un apposito regolamento approvato ai sensi dell'art. 6 delle legge 3 aprile 2001, n.

142 e successive modifiche e lo integrazioni.

La cooperativa può svolgere la propria attività anche con terzi non soci con le modalità e con qualsiasi tipologia di rapporto di lavoro previsto dalle normative in vigore.

Riguardo ai rapporti mutualistici la cooperativa deve rispettare il principio della parità di trattamento tra i soci cooperatori.

La cooperativa è retta e disciplinata dai principi della mutualità senza fini di speculazione privata.

Articolo 4 - Oggetto sociale

La società, con riferimento ai requisiti ed agli interessi dei soci e al precedente art. 3, ha per oggetto:

1) costituzione e gestione di servizi socio assistenziali, socio sanitari, di accompagnamento, trasporto, lettura, aiuto domestico, a favore degli anziani, dei minori, dei disabili, delle gestanti, delle ragazze madri e di altre fasce marginali della popolazione;

2) gestione di servizi socio assistenziali, socio sanitari, riabilitativi, in regime residenziale, semiresidenziale, ambulatoriale, domiciliare, ospedaliera, a favore degli anziani, dei minori, dei disabili, delle gestanti, delle ragazze madri e di altre fasce marginali della popolazione, anche attraverso la gestione di case di accoglienza, case albergo, case protette, comunità alloggio, case famiglia, comunità terapeutiche assistite o protette, case di riposo, consultori familiari e di altre strutture residenziali, anche solo diurne;

3) disbrigo pratiche burocratiche e di qualunque tipo presso enti pubblici e privati a favore degli anziani, dei minori, dei disabili e di altre fasce marginali della popolazione; 4) gestione dei servizi di telesoccorso, teleassistenza, con l'ausilio di supporti informatici, anche organizzati sottoforma di call center telefonici;

5) gestione di servizi di pubblica assistenza, pronto intervento, soccorso e trasporto per ammalati, sinistrati, feriti, infortunati, degli anziani, dei minori, dei disabili, delle gestanti, delle ragazze madri e di altre fasce marginali della popolazione, anche con l'utilizzo di mezzi di trasporto specifico, quali autoambulanze di qualsiasi tipo, e altri mezzi di soccorso, posseduti in proprietà o, comunque, rientranti nella propria disponibilità;

6) gestione di servizi per la prevenzione, la cura e la riabilitazione dei soggetti colpiti da fenomeni di disagio e di devianza minorile e dei soggetti afflitti dalla tossicodipendenza;

7) creazione di centri ed organizzazioni utili per promuovere convegni, mostre e manifestazioni culturali per diffondere il concetto di solidarietà sociale e favorire l'elevazione culturale ed il miglior impiego del tempo libero degli anziani, dei minori, dei disabili, delle gestanti, delle ragazze madri e di altre fasce marginali della popolazione.

Le attività elencate nell'oggetto sociale che ricadono nell'ambito delle attività professionali protette ai sensi delle vigenti leggi saranno svolte dai soci e anche da persone non socie con assunzione di incarichi e responsabilità personale.

Per la realizzazione degli scopi sociali la società cooperativa potrà compiere tutte le operazioni, gli atti e negozi giuridici necessari. Potrà assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato.

La cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con apposito regolamento

approvato con decisione dei soci. E' tassativamente vietata la raccolta del risparmio

fra il pubblico sotto ogni forma.

La cooperativa può partecipare ad un gruppo cooperativo paritetico, ai sensi dell'art. 2545-septies; Utilizzare la legislazione in vigore ed utilizzare finanziamenti, incentivi e quant'altro previsto dall'Unione Europea, dallo Stato, dalla Regione, da Enti locali e da altri enti o istituti pubblici e privati.

Articolo 5 - Requisiti mutualistici

La cooperativa:

- destina annualmente al fondo mutualistico di cui all'articolo 11 della legge 31 gennaio 1992, n.59 una quota pari al 3% dell'utile di esercizio;
- non può distribuire dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- non può remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ad investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale e ad investitori qualificati rispettivamente ai sensi dell'articolo 2483 c.c. e dell'articolo 111 - octies delle d.a.t. in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
- non può distribuire le riserve fra i soci cooperatori;
- devolverà, in caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale versato e rivalutato ed i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

TITOLO III

SOCI

Articolo 6 - Soci Ordinari e Volontari

Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono essere soci tutte le persone fisiche aventi la capacità di agire, ed in particolare coloro che abbiano maturato una capacità professionale nei settori di cui all'oggetto della cooperativa o che comunque possano collaborare al raggiungimento dei fini sociali con la propria attività lavorativa o professionale.

L'ammissione è finalizzata allo svolgimento effettivo dello scambio mutualistico e all'effettiva partecipazione del socio all'attività economica della cooperativa e deve essere coerente con la capacità economica della cooperativa di soddisfare gli interessi dei soci, anche in relazione alle strategie imprenditoriali di medio e lungo periodo.

Nel caso in cui si debba scegliere tra più soci, la priorità per l'ammissione verrà data a chi tra esperienza lavorativa, competenza e professionalità e/o esperienza di tipo cooperativo verrà ritenuto più idoneo alle esigenze della cooperativa.

Inoltre, le nuove ammissioni non devono compromettere l'erogazione del servizio mutualistico in favore dei soci preesistenti.

Non possono essere soci coloro che, esercitando in proprio o in imprese identiche o affini a quella della cooperativa, svolgano un'attività effettivamente concorrente o in contrasto con quella della cooperativa stessa. A tal fine, l'organo amministrativo, ai fini dell'ammissione, se esiste la suddetta condizione e la eventuale dimensione dell'attività.

Qualora siano presenti i presupposti per la loro ammissione, possono essere soci le persone giuridiche i cui scopi o i cui interessi non siano in contrasto con quelli della cooperativa o soggette alla direzione o al controllo di altre società i cui scopi o i cui interessi non siano in contrasto con quelli della cooperativa.

Oltre ai soci ordinari nella cooperativa possono essere ammessi i soci volontari:

essi prestano la loro attività gratuitamente, come disciplinati dall'art. 2 della legge 381/91 e successive modificazione ed integrazioni.

Articolo 7 - Soci speciali

Il Consiglio di amministrazione può deliberare, nei limiti previsti dalla legge, l'ammissione di nuovi soci operatori in una categoria speciale in ragione dell'interesse:

- alla loro formazione professionale;
- al loro inserimento nell'impresa.

Nel caso di cui alla lettera a) del comma 1, il consiglio di amministrazione può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che debbano completare o integrare la loro formazione professionale in ragione del perseguimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.

Nel caso di cui alla lettera b) del comma 1, il consiglio di amministrazione può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che sono in grado di concorrere, ancorché parzialmente, al raggiungimento degli scopi sociali ed economici.

La durata del periodo di formazione od inserimento è stabilito in anni da uno a cinque. Essa viene determinata dall'Organo di amministrazione, tenendo conto delle caratteristiche del socio, delle esigenze della cooperativa e delle sue strategie di medio e lungo periodo.

La delibera di ammissione dell'organo di amministrazione, in conformità con quanto previsto da apposito regolamento, stabilisce:

- la durata del periodo di formazione o di inserimento del socio speciale;
- i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano le fasi di formazione professionale o di inserimento nell'assetto produttivo della cooperativa;
- le azioni o la quota che il socio speciale deve sottoscrivere al momento dell'ammissione, in misura comunque non superiore al 50% (cinquanta per cento) di quello previsto per i soci ordinari.

I soci speciali ammessi non possono superare un terzo del numero totale dei soci operatori.

Essi concorrono alla determinazione del requisito previsto per assumere il quadro di riferimento normativo della S.P.A.

Ai soci speciali può essere erogato il rimborso, previsto dall'articolo 20, anche in misura inferiore ai soci ordinari, in relazione ai costi di formazione professionale o di inserimento nell'impresa cooperativa. Ai soci speciali non spetta comunque l'attribuzione dei rimborsi nelle forme di aumento del capitale sociale.

Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di partecipare alle assemblee ed esercita il diritto di voto solamente in occasione delle assemblee ordinarie convocate per l'approvazione del bilancio. Non può rappresentare in assemblea altri soci.

Il socio appartenente alla categoria speciale non può essere eletto amministratore.

I soci speciali non possono esercitare i diritti previsti dall'articolo 2476 del codice civile.

I soci speciali possono recedere nei casi previsti dalla legge e dall'articolo 13 del presente statuto. Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale e il rapporto mutualistico dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

I soci speciali possono essere esclusi, anche prima della data di scadenza del periodo di formazione od inserimento, nei casi previsti dalla legge e dall'articolo 14

del presente statuto.

Alla data di scadenza del periodo di formazione od inserimento, il socio speciale è ammesso a godere i diritti che spettano agli altri soci cooperatori a condizione che, come previsto dal regolamento e dalla delibera di ammissione, egli abbia rispettato i doveri inerenti la formazione professionale, conseguendo i livelli qualitativi prestabiliti dalla cooperativa, ovvero abbia rispettato gli impegni di partecipazione all'attività economica della cooperativa, finalizzati al proprio inserimento nell'organizzazione aziendale. In tal caso, l'organo amministrativo deve comunicare la delibera di ammissione in qualità di socio ordinario all'interessato, secondo le modalità e con gli effetti previsti dall'articolo 8.

In caso di mancato rispetto dei suddetti livelli, l'organo amministrativo può deliberare il provvedimento di esclusione nei confronti del socio speciale secondo i termini e le modalità previste dall'articolo 12.

Non può rappresentare in assemblea altri soci e non possono determinare le maggioranze richieste e previste dallo statuto.

Articolo 8 - Domanda di ammissione

Chi intende essere ammesso come socio cooperatore dovrà presentare al consiglio di amministrazione domanda scritta che dovrà contenere:

- a) se persona fisica, l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita; se persona giuridica, ragione sociale e sede;
- b) l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione professionale, delle specifiche competenze possedute;
- c) la dichiarazione di non svolgere attività concorrenti o in contrasto con quella della cooperativa;
- d) l'ammontare della quota che propone di sottoscrivere, la quale non dovrà comunque essere inferiore, né superiore al limite minimo e massimo fissato dalla legge;
- e) la dichiarazione di attenersi al presente statuto ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- d) la dichiarazione di accettazione della clausola compromissoria di cui all'articolo 34 del presente statuto.

Nella domanda di ammissione presentata da persone giuridiche devono essere riportati, in sostituzione dei dati elencati nella lettera a) del comma 1, la denominazione dell'ente, la sede legale, l'oggetto sociale, il cognome e nome delle persone che ne hanno la rappresentanza legale ed il codice fiscale ed allegata copia dell'atto costitutivo e dello statuto vigente, dichiarati conformi all'originale dal Presidente dell'ente e dal Presidente del Collegio Sindacale, se nominato, nonché l'estratto autentico della deliberazione di adesione alle Cooperative assunta dall'organo statutariamente competente, contenente la dichiarazione di conoscenza ed integrale accettazione dello Statuto e dei Regolamenti della cooperativa.

L'organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti e la inesistenza delle cause di incompatibilità, delibera entro sessanta giorni sull'ammissione della domanda, determinando:

- le modalità ed i termini di versamento del capitale sociale;
- l'eventuale sovrapprezzo, in rapporto all'esistenza e al valore delle riserve divisibili, che dovrà essere versato con la stessa modalità ed i termini del capitale sociale;
- sull'eventuale tassa di ammissione;
- sul tipo di rapporto di lavoro che verrà instaurato con la cooperativa.

In tal caso, la delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato e

annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci.

In caso di rigetto della domanda di ammissione, l'Organo di amministrazione deve motivare entro sessanta giorni la relativa delibera e comunicarla all'interessato. In tal caso l'aspirante socio può chiedere che sulla domanda di ammissione si pronunci l'assemblea dei soci in occasione della sua prima successiva convocazione.

Nel caso di deliberazione difforme da quella dell'organo amministrativo, quest'ultimo è tenuto a recepire quanto stabilito dall'assemblea con deliberazione da assumersi entro trenta giorni dalla data dell'assemblea stessa.

L'organo amministrativo illustra nella relazione di bilancio le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Articolo 9 -Obblighi del socio

I soci sono obbligati:

a) al versamento:

- della quota sottoscritta con le modalità e nei termini previsti dal successivo 22;
- della eventuale tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione;
- del sovrapprezzo, eventualmente determinato dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta degli amministratori;

b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

Per tutti i rapporti con la cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci.

Articolo 10 - Diritti dei soci

I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali e i documenti relativi all'amministrazione.

Articolo 11 - Incompatibilità

E' fatto divieto ai soci di iscriversi contemporaneamente ad altre cooperative che perseguano identici scopi sociali ed esplicino una attività concorrente, nonché di prestare lavoro a favore di terzi esercenti imprese concorrenti o esercitare in proprio attività in concorrenza con la cooperativa, salvo specifica autorizzazione dell'Organo di amministrazione che può tenere conto delle tipologie e delle condizioni dell'ulteriore rapporto di lavoro.

Articolo 12 - Perdita della qualità di socio

La qualità di socio si perde:

per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte, se il socio è persona fisica;
per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o liquidazione se il socio è diverso da persona fisica.

Articolo 13 - Recesso del socio

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

- che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla società.

Spetta all'organo amministrativo constatare, entro sessanta giorni dalla comunicazione di recesso, se ricorrano i motivi che, a norma della legge e del presente statuto, legittimino il recesso.

Qualora i presupposti del recesso non sussistano, l'Organo di amministrazione deve

darne immediata comunicazione al socio, il quale entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione può attivare le procedure arbitrali di cui al successivo articolo 29.

Articolo 14 - Esclusione

L'esclusione sarà deliberata dall'organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:

- a) che perda i requisiti per l'ammissione alla cooperativa;
 - b) che non sia più in condizione di svolgere l'attività lavorativa dedotta nel contratto sociale;
 - c) che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, dei regolamenti sociali, delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali, con inadempimenti che non consentano la prosecuzione del rapporto;
 - d) che, senza giustificato motivo, si renda moroso nel versamento della quota sociale sottoscritta o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la società;
 - e) che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dall'art. 5, o che comunque svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza alla cooperativa;
 - f) che nell'esecuzione del proprio lavoro commetta atti valutabili quale notevole inadempimento degli obblighi sociali;
 - g) che arrechi, in qualunque modo, gravi danni materiali alla cooperativa o assuma iniziative o comportamenti pregiudizievoli per il conseguimento dello scopo mutualistico o dell'oggetto sociale;
 - h) che venga condannato con sentenza penale irrevocabile per reati che importino l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici, nonché per reati che, per le modalità di esecuzione e la gravità, non consentano la prosecuzione del rapporto.
- L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura dell'organo amministrativo.

Articolo 15 - Provvedimenti in caso di recesso ed esclusione. Le deliberazioni prese in materia di recesso ed esclusione debbono essere comunicate ai soci cooperatori destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.

Salvo diversa e motivata decisione dell'organo amministrativo, alla deliberazione e comunicazione di recesso o di esclusione del socio lavoratore consegue l'estinzione del rapporto sociale e la cessazione del rapporto mutualistico.

Contro la deliberazione di recesso o di esclusione il socio, entro sessanta giorni dalla comunicazione inviata mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, può attivare le procedure arbitrali di cui al successivo articolo 29.

Articolo 16 - Liquidazione

I soci receduti od esclusi hanno soltanto il diritto al rimborso del capitale da essi effettivamente versato ed eventualmente rivalutato ai sensi del successivo articolo 20, lettera c), la cui liquidazione eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale si è verificato lo scioglimento del rapporto sociale.

La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della cooperativa e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'articolo 2545 - quinquies del codice civile.

Il pagamento deve essere fatto entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio stesso.

La liquidazione o il rimborso della frazione di capitale assegnata al socio ai sensi del successivo articolo 20, può essere corrisposta in più rate, unitamente agli interessi legali, entro un termine massimo di (cinque) anni.

Il socio receduto od escluso ha altresì diritto, nei termini previsti per il rimborso del

capitale di cui al precedente comma, all'assegnazione di un ulteriore importo il cui

valore sia pari alla quota parte delle riserve divisibili allo stesso spettante, solo quando il rapporto tra patrimonio netto e il complessivo indebitamento della cooperativa sia inferiore ad un quarto.

Articolo 17 - Morte del socio

In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle quote interamente liberate, eventualmente rivalutate, nella misura e con le modalità previste dal presente statuto.

Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risulti chi sono gli aventi diritto.

Nell'ipotesi di più eredi o legatari essi, entro 6 mesi dalla data del decesso, dovranno indicare quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla Società.

In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347, commi 2 e 3 del codice civile.

Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla società possono richiedere di subentrare nella partecipazione del socio deceduto previa deliberazione dell'Organo amministrativo che ne accerta i requisiti con le modalità e le procedure di cui al precedente art. 8. In mancanza si provvede alla liquidazione ai sensi del precedente art. 16.

Articolo 18 - Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati

I soci receduti od esclusi e gli eredi del socio deceduto dovranno richiedere il rimborso della quota versata entro i 5 anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

Le quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto saranno devolute con deliberazione dell'organo amministrativo al fondo di riserva legale.

Titolo IV

Articolo 19 - Strumenti finanziari

Con deliberazione dell'assemblea, assunta con le modalità di cui all'articolo 2480 c.c., la Cooperativa può emettere titoli di debito, nonché strumenti privi di diritti di amministrazione, ad investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale e ad investitori qualificati rispettivamente ai sensi dell'articolo 2483 c.c. e dell'articolo 111 - octies delle d.a.t. del c.c.

In tal caso, con apposito regolamento approvato dalla stessa assemblea, sono stabiliti:

- a) l'importo complessivo dell'emissione, il numero dei titoli emessi ed il relativo valore nominale unitario;
- b) le eventuali modalità di circolazione, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2483 c.c.;
- c) i criteri di determinazione del rendimento e le modalità di corresponsione degli interessi ovvero di partecipazione agli utili;
- d) l'eventuale termine di scadenza e le modalità di rimborso.

La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all'organo amministrativo ai fini del collocamento dei titoli.

All'assemblea speciale dei possessori dei titoli di cui al presente articolo ed al relativo rappresentante comune si applica quanto previsto dagli articoli 2363 e seguenti c.c., in quanto compatibili con le successive disposizioni del presente statuto.

Titolo V

Articolo 20 - Ristorni

L'assemblea che approva il bilancio può deliberare, su proposta dell'Organo di

amministrazione, l'erogazione del ristorno ai soci cooperatori, nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabilite dalla normativa vigente, dalle disposizioni del presente statuto e dal relativo apposito regolamento.

Il ristorno è ripartito tra i soci cooperatori proporzionalmente alla qualità e alla quantità degli scambi mutualistici, in conformità con i criteri stabiliti dall'apposito regolamento, i quali - in via generale - debbono considerare:

- a) il tipo di scambio mutualistico;
- b) il rapporto tra il patrimonio netto e il complessivo indebitamento, che non deve essere inferiore ad un quarto;
- c) i limiti previsti dalla normativa in vigore.

I risultati di esercizio, erogabili ai soci a titolo di ristorno, non possono superare il valore dell'utile conseguito dalla cooperativa nello svolgimento dell'attività economica svolta con i soci.

Oltre al suddetto limite di carattere generale, è necessario rispettare anche quello previsto dall'art. 3, comma 2, lettera b della legge 142/01.

L'assemblea può deliberare la ripartizione dei ristorni a ciascun socio:

- in forma liquida;
- mediante aumento proporzionale delle rispettive quote o con l'emissione di nuove azioni di capitale.

Un apposito regolamento disciplinerà i criteri in base ai quali saranno ripartiti i ristorni.

Titolo VI

Patrimonio sociale ed esercizio sociale

Articolo 21 - Elementi costitutivi

Il patrimonio della cooperativa è costituito:

- dal capitale sociale, che è variabile ed è formato dai conferimenti effettuati dai soci ordinari, rappresentati da quote, ciascuna del valore non inferiore a 25 euro e non superiore ai limiti stabiliti dalla legge;
- dagli strumenti finanziari privi di diritti di amministrazione di cui al precedente articolo 19;
- dalla riserva legale formata con gli utili di cui all'articolo 24, e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci deceduti od esclusi ed agli eredi dei soci deceduti;
- dall'eventuale sovrapprezzo formato con le somme versate dai soci ai sensi del precedente articolo 8;
- dalla riserva straordinaria;
- dalle eventuali riserve divisibili;
- da ogni altro fondo di riserva costituito dall'assemblea e/o previsto per legge; dall'eventuale tassa di ammissione.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la cooperativa con il suo patrimonio e, conseguentemente, i soci nel limite delle azioni sottoscritte.

Le riserve, salve quelle di cui alla precedente lettera f), nel caso di costituzione di riserve divisibili, sono indivisibili e, conseguentemente, non possono essere ripartite tra i soci cooperatori durante la vita della cooperativa né all'atto del suo scioglimento.

Articolo 22 - Modalità di versamento delle quote

I soci, per la loro ammissione, devono versare almeno il 25% delle quote di capitale sociale sottoscritto con le modalità che saranno previste e comunicate dall'Organo amministrativo nella lettera di ammissione.

La rimanente parte dovrà essere versata secondo i tempi e le modalità che verranno stabilite dall'Organo amministrativo ed indicate nella stessa comunicazione di

ammissione.

Articolo 23 - Caratteristiche delle quote

Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, nè essere cedute senza l'autorizzazione dell'organo amministrativo.

Il socio che intenda trasferire le proprie quote deve dare comunicazione all'organo amministrativo con lettera raccomandata.

Salvo espressa autorizzazione dell'organo amministrativo, la cessione può essere effettuata esclusivamente per l'intera quota detenuta dal socio.

Il provvedimento dell'organo amministrativo deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta, decorsi i quali il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la cooperativa deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente, a condizione che lo stesso abbia i requisiti previsti dall'articolo 8.

In caso di diniego dell'autorizzazione, l'organo amministrativo deve motivare la relativa delibera e comunicarla entro sessanta giorni al socio interessato, il quale, entro i successivi sessanta giorni dalla comunicazione, può attivare le procedure arbitrali di cui all'articolo 34.

Articolo 24 - Bilancio di esercizio

L'esercizio sociale va dall'1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio, previo esatto inventario, da compilarsi in conformità ai principi di legge.

Il bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni qualora ricorrano le condizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 2364 c.c., certificate dall'organo amministrativo in sede di relazione sulla gestione.

L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla distribuzione degli utili annuali destinandoli:

- a) a riserva legale nella misura non inferiore a quella prevista dalla legge;
- b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31 gennaio 1992 n.59, nella misura del 3%;
- c) a rivalutazione gratuita del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31 gennaio 1992, n.59;
- d) ad eventuale ripartizione dei ristorni nel rispetto dei limiti e delle modalità previste dal precedente art. 20, nel caso in cui intenda qualificare il ristorno come distribuzione degli utili;
- e) ad eventuale remunerazione del capitale sociale effettivamente versato in misura non superiore al limite stabilito dalla legge ai fini del riconoscimento dei requisiti mutualistici;
- f) ad eventuale remunerazione degli strumenti privi di diritti di amministrazione di cui al precedente articolo 19;
- g) la restante parte a riserva straordinaria ovvero ai fondi di cui alle lettere f) e g) dell'art. 21.

Gli utili debbono essere prevalentemente destinati a finalità mutualistiche intendendo per tali l'incremento delle riserve di natura indivisibile, il contributo al Fondo mutualistico e l'erogazione del ristorno.

TITOLO VII

RIUNIONI DEI SOCI E ORGANI SOCIALI

Articolo 25 - Decisioni dei soci

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del numero complessivo degli aventi diritto al voto

sottopongono alla loro approvazione. In ogni caso sono riservate alla competenza

dei soci:

- l'approvazione del bilancio, la ripartizione del ristorno e la distribuzione degli utili;
- la nomina degli amministratori e la struttura dell'organo amministrativo;
- la nomina dei sindaci e del presidente del collegio sindacale;
- le modificazioni dell'atto costitutivo;
- la decisione di aderire ad un gruppo cooperativo paritetico;
- la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- l'approvazione dei regolamenti interni;
- la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione.

Le decisioni di competenza dei soci sono assunte mediante deliberazione assembleare, con le modalità previste dall'articolo 2479-bis del codice civile.

Articolo 26 - Assemblee

La convocazione dell'Assemblea deve effettuarsi mediante lettera raccomandata A.R., inviata 8 giorni prima dell'adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima.

L'assemblea potrà anche essere convocata tramite comunicazione via fax o via posta elettronica, purchè venga trasmessa a recapiti telefonici o indirizzi comunicati ufficialmente dai singoli soci.

Nel caso in cui non tutti i soci sono in possesso di fax o di posta elettronica, l'assemblea potrà essere convocata in forma diversificata.

In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e siano presenti, o informati della riunione, tutti gli Amministratori e i Sindaci effettivi, se nominati. Tuttavia ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Articolo 27 - Costituzione e quorum deliberativi

In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta, ad eccezione dei casi previsti dai numeri 4, 6 e 7 del precedente articolo 21, per i quali è necessario il voto favorevole della maggioranza assoluta dei soci aventi diritto al voto.

Articolo 28 - Votazioni

Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.

Sono escluse le votazioni a scrutinio segreto.

Articolo 29 - Voto

Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno 90 giorni e che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.

Ciascun socio persona fisica ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione; i soci persone giuridiche potranno avere un massimo di 5 voti, in relazione all'ammontare della quota sociale detenuta oppure al numero dei loro membri. Per i soci speciali si applica l'articolo 6 del presente statuto.

Articolo 30 - Presidenza dell'Assemblea

L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore unico o dal presidente del Consiglio di amministrazione ed in sua assenza dal vice presidente, ed in assenza anche di

questi, dalla persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza

dei presenti.

Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio.

La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.

Articolo 31 - Amministrazione

La cooperativa può essere amministrata, alternativamente, da un amministratore unico o da un consiglio di amministrazione composto da tre a sette membri, su decisione dei soci in sede di nomina.

In caso di nomina del consiglio di amministrazione, l'amministrazione della cooperativa può essere affidata anche a soggetti non soci, purchè la maggioranza del consiglio di amministrazione sia scelta tra i soci cooperatori. L'amministratore unico deve essere scelto unicamente tra i soci cooperatori.

Gli amministratori restano in carica per il periodo determinato dai soci al momento della nomina, comunque non superiore a tre anni.

Gli amministratori possono essere rieletti.

La cessazione degli amministratori per scadenza del periodo determinato dai soci ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito.

Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della nomina, il consiglio di amministrazione elegge fra i suoi membri un presidente.

Le decisioni degli amministratori devono essere trascritte nel libro delle decisioni degli amministratori.

Il consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare ovvero quando lo richiedano un terzo degli amministratori.

La convocazione, recante l'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora della riunione, deve essere spedita a tutti gli amministratori, sindaci effettivi e revisore, se nominati, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima.

Le adunanze del consiglio di amministrazione e le sue deliberazioni sono valide, anche senza comunicazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica ed i sindaci effettivi, se nominati.

Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione è necessaria la presenza effettiva della maggioranza dei membri in carica; le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità dei voti, la proposta si intende respinta.

Delle deliberazioni della seduta si redige un verbale, firmato dal presidente e dal segretario se nominato, il quale deve essere trascritto nel libro delle decisioni degli amministratori. Il consiglio di amministrazione ha tutti i poteri per l'amministrazione della cooperativa. In sede di nomina possono tuttavia essere indicati limiti ai poteri degli amministratori.

Il consiglio di amministrazione può affidare specifici incarichi a singoli amministratori o a un comitato esecutivo, delegando loro i necessari poteri e precisando i contenuti, i limiti e le modalità di esercizio della delega. Non possono essere delegati i poteri concernenti le materie indicate dall'articolo 2475, comma 5, c.c. nonché i poteri in materia di ammissione, di recesso ed esclusione dei soci. Il consiglio di amministrazione deve inoltre deliberare in forma collegiale nei casi in cui oggetto della decisione siano la remunerazione della prestazione mutualistica, il ritorno, il conferimento, la cessione o l'acquisto di azienda o di ramo d'azienda, la costituzione o assunzione di una partecipazione rilevante in altra società.

Ogni 180 giorni gli organi delegati devono riferire agli Amministratori e al Collegio sindacale sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa e dalle sue controllate.

Gli amministratori relazionano, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico, con particolare riferimento alla sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica o alle azioni che si intendono intraprendere per riacquistare il requisito stesso in caso di perdita temporanea ai sensi dell'articolo 2545-octies c.c.

Nella medesima relazione gli amministratori devono illustrare le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

L'amministratore unico ha la rappresentanza della cooperativa.

In caso di nomina del consiglio di amministrazione, la rappresentanza della cooperativa spetta al presidente del consiglio, al vicepresidente ed ai consiglieri delegati, se nominati.

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 del codice civile.

Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, quelli rimasti in carica devono ricorrere alla decisione dei soci per la sostituzione dei mancanti.

In caso di mancanza sopravvenuta dell'Amministratore unico o di tutti gli Amministratori, il ricorso alla decisione dei soci deve essere fatto d'urgenza dal Collegio sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza del Collegio sindacale, l'Amministratore unico o gli amministratori sono tenuti a far ricorso alla decisione dei soci e rimangono in carica fino alla sua sostituzione.

Spetta alla decisione dei soci determinare i compensi dovuti agli Amministratori e ai membri del Comitato esecutivo, se nominato. In presenza di amministratori investiti di particolari cariche, la remunerazione degli stessi è stabilita dall'organo amministrativo, sentito il parere del collegio sindacale, se nominato.

Articolo 32 - Organo di controllo

Ove si verificassero i presupposti di legge di cui all'articolo 2543, comma 1, c.c., la cooperativa procede alla nomina del collegio sindacale, composto da tre membri effettivi e due supplenti eletti dall'assemblea.

Di essi, almeno un membro effettivo ed uno supplente devono essere scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili, mentre tutti gli altri possono essere scelti tra iscritti negli albi professionali individuati con Decreto del Ministro della Giustizia o fra docenti universitari di ruolo in materie economiche o giuridiche.

Il collegio sindacale può essere costituito da revisori contabili iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

L'assemblea nomina il presidente del collegio sindacale i sindaci durano in carica tre anni e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Essi sono rieleggibili.

Non possono essere nominati alla carica di sindaco, e se nominati decadono dall'ufficio, coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2399 c.c.

I sindaci possono essere revocati solo per giusta causa e con decisione dei soci. La decisione di revoca deve essere approvata con decreto del Tribunale, sentito l'interessato.

In caso di morte, di decadenza o rinuncia di un sindaco, subentrano i supplenti in ordine di età. I sindaci restano in carica fino alla decisione dei soci per l'integrazione del collegio, da adottarsi su iniziativa dell'organo amministrativo, nei

successivi trenta giorni. I nuovi nominati scadono insieme con quelli in carica.

Il collegio sindacale deve vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e, in particolare, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

A tal fine, i sindaci possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, avendo inoltre la facoltà di chiedere agli amministratori notizie, anche con riferimento a società controllate, sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Possono scambiare informazioni con i corrispondenti organi delle società controllate in merito ai sistemi di amministrazione e controllo ed all'andamento generale dell'attività sociale.

Nell'espletamento di specifiche operazioni di ispezione e di controllo, i sindaci - sotto la propria responsabilità ed a proprie spese - possono avvalersi di propri dipendenti ed ausiliari, i quali tuttavia non debbono trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità e decadenza previste dall'art. 2399, c.c. L'organo amministrativo può, tuttavia, rifiutare agli ausiliari e ai dipendenti dei sindaci l'accesso a informazioni riservate.

I sindaci relazionano, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico e alla sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica.

Delle riunioni del collegio deve redigersi verbale, che deve essere trascritto nel libro delle decisioni del collegio sindacale e sottoscritto dagli intervenuti; le deliberazioni del collegio devono essere prese a maggioranza assoluta dei presenti.

Il sindaco dissenziente ha diritto di far trascrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.

I sindaci devono assistere alle adunanze delle assemblee dei soci, alle adunanze del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo, se nominato. Il collegio deve riunirsi almeno ogni novanta giorni.

TITOLO VIII

CONTROVERSIE

Articolo 33 - Clausola arbitrale

Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la cooperativa che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, dovrà essere risolta da un arbitro nominato da un soggetto indicato, di comune accordo, da entrambe le parti, il quale dovrà provvedere alla nomina entro 20 giorni dall'incarico ricevuto. Nel caso in cui le parti non trovino l'accordo comune, l'arbitro sarà nominato, entro lo stesso termine sopra indicato, dal Responsabile territoriale dell'Associazione di tutela e rappresentanza, cui aderisce la cooperativa. Nel caso in cui il soggetto designato non vi provveda nel termine previsto, la nomina sarà richiesta, dalla parte più diligente, al presidente del tribunale del luogo in cui ha sede la società. La sede del collegio arbitrale sarà presso il domicilio dell'arbitro.

L'arbitro dovrà decidere entro 60 giorni dalla nomina. L'arbitro deciderà in via rituale secondo diritto.

Resta fin d'ora stabilito irrevocabilmente che le risoluzioni e determinazioni dell'arbitro vincoleranno le parti.

L'arbitro determinerà come ripartire le spese dell'arbitrato tra le parti.

Sono soggette alla disciplina sopra prevista anche le controversie promosse da

amministratori, liquidatori e sindaci ovvero quelle promosse nei loro confronti, che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale.

Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni del D.lgs. 17 gennaio 2003, n. 5.

TITOLO IX

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Articolo 34 - Scioglimento anticipato

L'assemblea che dichiara lo scioglimento della Società nominerà uno o più liquidatori stabilendone i poteri.

Articolo 35 - Devoluzione patrimonio finale

In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed eventualmente rivalutato a norma del precedente art. 23, letto c);
- all'assegnazione ai soci di ulteriori importi il cui valore sia pari alla quota parte delle riserve divisibili agli stessi spettante;
- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'art.11 della legge 31 gennaio 1992, n.59.

TITOLO X

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Articolo 36 - Regolamenti

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la Società ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, l'Organo amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'Assemblea con le maggioranze previste per le modifiche statutarie.

f.to Trovato Rosario

f.to Sebastiano Micali notaio

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE E ALLEGATI, MUNITI DELLE FIRME PRESCRITTE DALLA LEGGE, E SI RILASCIA per uso Registro delle Imprese.

MASCALI, 2 agosto 2021

f.to Sebastiano Micali notaio

Io sottoscritto Dott. Sebastiano Micali, Notaio in Mascali, certifico ai sensi dell'art. 22 del C.A.D. e dell'art. 68-ter della L.N., mediante apposizione della firma digitale rilasciatami dal Consiglio Nazionale del Notariato, che la presente copia su supporto informatico è conforme all'originale cartaceo conservato nella mia raccolta.